


The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

A bronze statue of a woman, likely representing Justice, holding a scale of justice. The statue is positioned on the left side of the cover. In the background, there are several European Union flags on poles, set against a clear blue sky.

ISSN 2240-7618

1/2019

EDITOR-IN-CHIEF

Francesco Viganò

EDITORIAL BOARD

Italy: Gian Luigi Gatta, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trincherà, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>DIRITTO PENALE EUROPEO</p> <p><i>DERECHO PENAL EUROPEO</i></p> <p><i>EUROPEAN CRIMINAL LAW</i></p>	<p>Granting Due Process of Law to Suspected and Accused Persons Involved in Parallel Criminal Proceedings in the EU 1</p> <p><i>Asegurar el derecho al debido proceso a investigados y acusados sujetos a procedimientos penales paralelos en la UE</i></p> <p><i>Assicurare il diritto al giusto processo agli indagati e agli imputati sottoposti a procedimenti penali paralleli nell'UE</i></p> <p>Alejandro Hernández López</p>
	<p>Los tribunales ordinarios ante la primacía del Derecho de la UE y la protección de los derechos fundamentales 17</p> <p><i>I tribunali ordinari dinanzi alla primazia del diritto dell'UE e alla tutela dei diritti fondamentali</i></p> <p><i>Ordinary Courts before the Primacy of EU Law and the Protection of Fundamental Rights</i></p> <p>Annalisa Lucifora</p>
	<p>Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca 34</p> <p><i>El reglamento (UE) 2018/1805 para el recíproco reconocimiento de los procesos de congelamiento de activos y comiso</i></p> <p><i>The EU Regulation 2018/1805 for the Mutual Recognition of Freezing Measures and Confiscation</i></p> <p>Maugeri</p>
	<p>Uno, nessuno, ventidue. Ovvero l'incertezza del diritto nel contrasto delle frodi eurounitarie 61</p> <p><i>Uno, ninguno, veintidós. O la incerteza del derecho en el combate a los fraudes eurounitarios</i></p> <p><i>One, No One, Twenty Two. Namely, the Legal Uncertainty in Fighting EU Frauds</i></p> <p>Rosaria Sicurella</p>
	<p>"Ce lo chiede (anche) l'Europa!": Regole d'ingaggio per la forza pubblica 84</p> <p><i>“Lo pide (también) Europa!": Reglas de enfrentamiento para la fuerza pública</i></p> <p><i>“Europe (too) is asking for it!": Rules of engagement for law enforcement officers</i></p> <p>Matteo Tondini</p>

L'OBBIETTIVO SU...	Reati culturalmente motivati	98
OBJETIVO SOBRE...	<i>Delitos culturalmente motivados</i>	
FOCUS ON...	<i>Culturally Motivated Crimes</i>	
	Fabio Basile	
	Le "parole preparatorie". I reati antiterrorismo di parola nell'era dei new media	104
	<i>Las "palabras preparatorias". Los delitos antiterrorismo de palabra en la era de los nuevos medios de comunicación</i>	
	<i>Crimes of Word. Anti-terrorism Offences of Word in the Age of the Means of Communication</i>	
	Fabio Fasani	
	Il profiling dell'autore di reato	142
	<i>La caracterización del autor del delito</i>	
	<i>The Profiling of the Offender</i>	
	Luca Lupária	
	Crimine organizzato e corruzione: dall'attrazione elettiva alle convergenze repressive	158
	<i>Crimen organizado y corrupción.</i>	
	<i>De la atracción electiva a las convergencias represivas</i>	
	<i>Organised Crime and Corruption: from Elective Attraction to Enforcement Convergence</i>	
	Vincenzo Mongillo	
	Circa alcune aporie della teoria della pena nel diritto penale continentale*	192
	<i>Sobre algunas aporías de la teoría de la pena en el derecho penal continental</i>	
	<i>About Some Aporias of the Theory of Punishment in Continental Criminal Law</i>	
	Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno	
	Riserva di codice o di legge organica: significato, questioni di legittimità costituzionale e impatto sul sistema penale	206
	<i>Reserva de código o de ley orgánica: significado, cuestiones de legitimidad constitucional e impacto en el sistema penal</i>	
	<i>Reservation to the Criminal Code or to a Consolidated Law: Meaning, Constitutionality and Impact on the Criminal Law System</i>	
	Carlo Ruga Riva	

L'OBBIETTIVO SU...

OBJETIVO SOBRE...

FOCUS ON...

Reati culturalmente motivati*

Delitos culturalmente motivados

Culturally Motivated Crimes

FABIO BASILE

*Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano
fabio.basile@unimi.it*

REATI CULTURALMENTE MOTIVATI

DELITOS CULTURALMENTE MOTIVADOS

CULTURALLY MOTIVATED CRIMES

ABSTRACTS

Quale valore l'ordinamento giuridico penale può, o deve, attribuire al condizionamento esercitato dalla cultura d'origine dell'imputato sulla genesi e sulle modalità esecutive di una condotta penalmente rilevante? Attraverso un'analisi delle più recenti sentenze di legittimità sui *reati culturalmente motivati*, il contributo si propone di verificare le risposte fornite dalla Cassazione a tale interrogativo, tra rischi di "populismo giudiziario" e ricerca di soluzioni equilibrate, elaborate lungo gli snodi di una sorta di "test" culturale, mentre sullo sfondo rimangono i problemi inerenti la "prova".

¿Qué valor puede (o debe) atribuir el ordenamiento jurídico penal a la influencia que la cultura del imputado tiene en la génesis o en la modalidad ejecutiva de una conducta penalmente relevante? A través de un análisis de las más recientes sentencias de la Corte Suprema sobre los delitos culturalmente motivados, el presente trabajo tiene como objetivo verificar las respuestas otorgadas por la Corte, considerando los riesgos de "populismo judicial" y la necesidad de obtener soluciones equilibradas, las cuales han sido elaboradas a través de una suerte de "test cultural".

Which value can (or must) the Italian legal system give to the influence that the original culture of the defendant has on the origin and the specific ways to commit a crime? Through the analysis of the most recent sentences of the Italian Supreme Court on culturally motivated crimes, this article aims to analyze the answers of the Court, considering the risks of "judicial populism" and the need to look for balanced solutions which have been elaborated through a sort of "cultural test", while the issues of the burden of proof stay in the background.

* Il contributo – pubblicato nell'opera dell'Istituto della Enciclopedia Treccani Libro dell'anno del diritto 2019 – non è stato sottoposto alla consueta procedura di peer review.
in quanto destinato al volume *Le indagini atipiche*, a cura di A. Scalfati, II ed., Giappichelli, 2019 (in corso di pubblicazione).

SOMMARIO

1. La ricognizione. – 1.2. Definizione, e sottocategorie, di *reato culturalmente motivato*. – 2. La focalizzazione. – 2.1. La teoria dello “sbarramento invalicabile”. – 2.2. Il *kirpan* e la tentazione del “populismo giudiziario”. – 2.3. Verso un *test culturale* come architrave motivazionale? – 3. I profili problematici.

1.

La ricognizione.

Quale valore l'ordinamento giuridico penale può, o deve, attribuire al condizionamento esercitato dalla cultura¹ d'origine dell'imputato sulla genesi e sulle modalità esecutive di una condotta penalmente rilevante?

Si tratta di un interrogativo con il quale la dottrina penalistica italiana si confronta ormai da più di un decennio e che, negli ultimi anni, è affiorato, con consapevolezza sempre maggiore della sua complessità, anche nella nostra giurisprudenza.

È un interrogativo – è agevole intuirlo – divenuto rilevante e attuale per effetto dei flussi immigratori che negli ultimi decenni hanno portato in Italia (al pari di quanto avvenuto in altri paesi europei) soggetti appartenenti a gruppi sociali che condividono culture più o meno marcatamente “distanti” da quella italiana.

1.2.

Definizione, e sottocategorie, di reato culturalmente motivato.

Conviene allora partire, per inquadrare la tematica in oggetto, dalla definizione di *reato culturalmente motivato*, fornita dalla dottrina: è tale un comportamento tenuto da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza (nell'esperienza giuridica italiana si tratta, quasi sempre, di un immigrato); questo comportamento, però, mentre è considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza (nella specie, il gruppo culturale italiano), è valutato con minor rigore, o accettato come normale, o addirittura incoraggiato all'interno del gruppo culturale d'origine del suo autore.

Tale definizione, dai contorni in realtà molto ampi, è applicabile a casi tra loro anche profondamente eterogenei, riconducibili grosso modo alle seguenti sotto-categorie:

– *omicidi, lesioni personali e maltrattamenti commessi in contesto familiare* dal genitore, dal marito, dal capofamiglia che, in virtù della sua cultura d'origine, si ritiene depositario, nei confronti degli altri membri della famiglia, di poteri e prerogative, da tempo non più riconosciuti dalla cultura (e dalla legge) italiana;

– *omicidi e lesioni a difesa dell'onore*, che scaturiscono da un esasperato concetto dell'onore familiare o di gruppo, il quale può spingere a vendicare “col sangue” l'uccisione di un membro della propria famiglia o del proprio gruppo (cd. “vendette di sangue”); altre volte, invece, viene in rilievo il concetto di onore sessuale, offeso da una relazione adulterina o da altra condotta ritenuta riprovevole; né mancano, infine, ipotesi in cui gravi fatti di sangue sono commessi per ristabilire la propria autostima, offesa da uno “smacco” ritenuto intollerabile in base ai parametri culturali d'origine;

– *reati di riduzione in schiavitù a danno di minori*, commessi da soggetti che invocano a propria scusa e/o giustificazione le loro ataviche consuetudini concernenti i rapporti adulti-minori;

– *reati sessuali*, le cui vittime sono ragazze minorenni che nella cultura d'origine dell'imputato non godono di una particolare protezione in ragione dell'età nella supposizione di una loro maturità psico-fisica precocemente raggiunta, o che risultano legate all'imputato da un cd. “matrimonio precoce”, celebrato secondo la legge o le consuetudini del gruppo d'origine; altre volte, vittime sono donne adulte alle quali la cultura dell'imputato – per il solo fatto di essere mogli o, *tout court*, persone di sesso femminile – non riconosce una piena libertà di autodeterminazione in ambito sessuale; altre volte ancora, vittime sono bambini (sia maschi

¹ Nella presente indagine col termine “cultura” – in adesione agli insegnamenti dell'antropologia culturale – intendiamo un sistema complesso ed organizzato di modi di vivere e di pensare, concezioni del giusto, del buono e del bello, radicati e diffusi in modo pervasivo all'interno di un gruppo sociale (quasi sempre identificabile con un gruppo etnico) e che, in tale gruppo, si trasmettono, pur evolvendosi e modificandosi, di generazione in generazione, risultando capaci di coinvolgere ‘a tutto tondo’ (non singoli, determinati aspetti, ma) i principali aspetti dell'esperienza personale degli appartenenti a tale gruppo: sul punto, anche per i doverosi rinvii, v. BASILE (2010), p. 15.

che femmine) in tenerissima età, che ricevono carezze, palpeggiamenti, baci nelle parti intime quali asserite espressioni di affetto genitoriale o manifestazioni di buon augurio e prosperità;

– *mutilazioni o lesioni genitali femminili, circoncisioni maschili rituali e tatuaggi ornamentali “a cicatrici”*, suggeriti, ammessi o addirittura imposti dalle convenzioni sociali, dalle regole religiose o dalle tradizioni tribali del gruppo culturale d'origine;

– *reati in materia di stupefacenti* aventi per oggetto erbe, bevande, misture il cui consumo è ritenuto assolutamente lecito e, talvolta, addirittura raccomandato, per motivi rituali o sociali, nel gruppo culturale d'origine;

– *violazioni dei diritti dell'infanzia*, come nel caso dell'avviamento precoce dei minori al lavoro o all'accattonaggio, o del rifiuto dei genitori di mandare i figli a scuola a causa di riserve di tipo religioso-culturale rispetto alla scuola cui questi sono stati assegnati, o circa la ripartizione dei compiti educativi tra famiglia e collettività;

– infine, *reati concernenti l'abbigliamento rituale*, riguardanti casi in cui l'usanza tradizionale di portare un indumento (ad esempio, il *burqa* delle donne musulmane) o un amuleto simbolico (ad esempio, il *kirpan* degli indiani *sikh*) è stata vagliata alla luce della sua possibile rilevanza penale rispetto ad alcune figure di reato poste a tutela della sicurezza pubblica.

Nelle predette “sotto-categorie” possono essere ricondotti anche i casi affrontati dalla giurisprudenza più recente, i quali infatti riguardano maltrattamenti e violenze sessuali commessi in ambito familiare (in un caso ai danni del figlio minore²; in un altro ai danni della moglie³); violenze sessuali a danno di una minore sedicenne consenziente, il cui consenso, tuttavia – in applicazione dell'art. 609 *quater* co. 1 n. 2 c.p. – non esonera da responsabilità in quanto la stessa conviveva con l'imputato (di cui era la sposa in virtù di un matrimonio celebrato con rito *rom*)⁴; infine, abbigliamento rituale (porto del *kirpan*)⁵.

2.

La focalizzazione.

Ebbene, di fronte ad un reato culturalmente motivato commesso dall'immigrato *come deve reagire il nostro diritto penale?* deve conferire un qualche rilievo alla sua cultura d'origine? Oppure deve rimanere assolutamente indifferente alla sua motivazione culturale?

Nel presente contributo ci proponiamo di verificare le risposte fornite a tali quesiti dalla più recente giurisprudenza di legittimità⁶, segnalando, invece, subito che, dal fronte legislativo, non vi è alcuna novità.

2.1.

La teoria dello “sbarramento invalicabile”.

Alcune delle sotto-categorie di reato culturalmente motivato sopra descritte comportano una grave offesa a beni fondamentali della persona: vita, incolumità, libertà di autodeterminazione in ambito sessuale, libertà morale, etc. Quando oggetto di giudizio sono reati siffatti, la giurisprudenza più recente, al pari di quella precedente⁷, richiama la teoria dello “sbarramento invalicabile”, da ultimo formulata nei seguenti termini: «nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza (quali i diritti inviolabili dell'uomo garantiti e i beni ad essi collegati tutelati dalle fattispecie penali), che costituiscono uno *sbarramento invalicabile* contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che tali *diritti inviolabili* della persona, cittadino o straniero, pongano in pericolo o danneggino»⁸. In tali casi, la “difesa culturale” viene, pertanto, ritenuta inidonea ad esonerare l'imputato dalla responsabilità.

Si tratta di una opinione assolutamente condivisibile, la quale, tuttavia, presenta alcuni

² Cass., Sez. III, 2.7.2018, n. 29613.

³ Cass., Sez. VI, 31.5.2018, n. 24594.

⁴ Cass., Sez. III, 22.11.2017, n. 53135.

⁵ Cass., Sez. I, 15.5.2017, n. 24084.

⁶ Sentenze cit. *supra*, note 2-5.

⁷ V., ad es., Cass., Sez. VI, 30.3.2012, n. 12089, nonché Cass., Sez. VI, 13.5.2014, n. 19674, cui si rimanda per la citazione di ulteriori precedenti conformi.

⁸ Cass., Sez. III, 2.7.2018, n.29613; in termini analoghi, Cass., Sez. III, 5.10.2018, n. 24594.

marginari di incertezza quando si passi dalla fase della sua enunciazione teorica alla fase della sua applicazione concreta⁹. In primo luogo, infatti, incertezze potrebbero sorgere in ordine alla riconducibilità di determinati diritti nel catalogo di quelli “inviolabili”, catalogo la cui estensione di certo non è indifferente ad opzioni culturali di fondo: l'onore o la riservatezza privata, ad esempio, vi rientrano? In secondo luogo, ci si potrebbe domandare se tutti i diritti “inviolabili” godano di una tutela assoluta ed incondizionata, o se alcuni di essi possano essere bilanciati con altri interessi che l'imputato, sia pur nella sua prospettiva “culturalmente condizionata”, ha inteso perseguire con la propria condotta: ad esempio, una lieve e transeunte lesione al clitoride della propria figlioletta è bilanciabile con l'interesse dei genitori a compiere un rito purificatorio e identitario?¹⁰

2.2.

Il kirpan e il rischio del “populismo giudiziario”.

Una maggiore apertura, sia pur cauta e circoscritta, ad una valutazione *pro reo* della motivazione culturale era, invece, emersa, negli anni passati, in relazione a casi impicanti livelli di offensività decisamente inferiori.

Tale apertura è stata, invece, platealmente rinnegata da una pronuncia del 2017 che ha condannato un indiano *sikh* ai sensi dell'art. 4 l. 110/1975, per aver egli portato in pubblico il coltellino *kirpan*, simbolo della sua religione, “senza giustificato motivo”, non essendo stato riconosciuto tale il motivo religioso. Ma ciò che colpisce di questa sentenza non è tanto la decisione finale di condanna (in linea con alcuni precedenti di legittimità¹¹), quanto la veemente stigmatizzazione, contenuta in alcuni passaggi motivazionali, della diversità culturale (peraltro rivolta nei confronti di una delle comunità più pacifiche e meglio integrate di stranieri, presente in Italia: quella, appunto, degli indiani di religione *sikh*). La sentenza in esame, infatti, evoca lo spettro di «arcipelaghi culturali confliggenti», per evitare i quali invoca, a carico degli immigrati, un «obbligo di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale» (dimenticando, forse, che tra tali valori vi è indubbiamente anche quello del pluralismo e della tolleranza): affermazioni, queste, non solo vaghe e ambigue, non solo del tutto ininfluenti ai fini della decisione finale, ma soprattutto idonee a dare maldestramente la stura a quanti agitano lo spauracchio di uno “scontro di culture”, verso il quale l'immigrazione starebbe conducendo la società italiana: il rischio di un “populismo giudiziario” sembra, quindi, essersi davvero concretizzato in questa decisione¹².

2.3.

Verso un test culturale come architrave motivazionale?

Un atteggiamento più equilibrato e un approccio più consapevole alla complessa tematica dei reati culturalmente motivati emerge, invece, nell'ultima sentenza, in ordine cronologico, di cui abbiamo notizia¹³.

Il caso affrontato riguarda un padre di origini albanesi che, in più occasioni, compiva atti sessuali sul figlioletto di soli cinque anni (palpeggiamenti nelle parti intime e “succhiotti” al pene). Il Tribunale e la Corte d'appello assolvevano l'imputato accogliendo, senza sottoporla ad alcun serio vaglio critico, la tesi difensiva, secondo la quale tali comportamenti, nella cultura d'origine dell'imputato, non avrebbero alcuna valenza sessuale, non sarebbero manifestazione di concupiscenza, ma esprimerebbero, in forma ludica, solo sentimenti di amore e di orgoglio paterno per il figlio maschio.

La Cassazione, invece, nell'annullare con rinvio, coglie l'occasione per individuare *tre snodi fondamentali*¹⁴, coi quali sarebbe opportuno che si confrontassero tutti i giudici chiamati a giudicare casi di reati culturalmente motivati, così abbozzando una sorta di “test”, vale a dire una

⁹ Così GRANDI (2012), p.7.

¹⁰ Ha fornito risposta positiva a tale quesito Corte App. Venezia 23.11.2012, n. 1485, con nota di BASILE (2013), riconoscendo che i genitori non avevano agito «allo scopo di menomare le funzioni sessuali» della figlia (come, invece, richiesto dall'art. 583bis co. 2 c.p.), bensì per compiere, in conformità con la propria cultura d'origine, un rito insieme purificatorio e identitario.

¹¹ Cass., Sez. I, 14.6.2016, n. 24739; Cass., Sez. I, 16.6.2016, n. 25163.

¹² BERNARDI, (2017), p. 671, del quale v. pure BERNARDI (2010).

¹³ Cass., Sez. III, 2.7.2018, n. 29613.

¹⁴ Su tali tre snodi, e su una loro rilevanza, almeno implicita, in precedenti decisioni giudiziarie, v. già BASILE (2017), p. 126.

procedura standardizzata di accertamento di determinati requisiti, la quale potrebbe aiutare i giudici stessi ad elaborare una motivazione delle sentenze più articolata e meglio argomentata in punto di “motivazione culturale”¹⁵:

- il *primo snodo* è costituito da un'accurata ponderazione del *bene giuridico offeso* e del *grado di offesa al medesimo*, al fine di verificare se davvero, nel caso di specie, possa entrare in gioco la teoria dello “sbarramento invalicabile”: teoria che la sentenza in esame assolutamente ribadisce e fa propria¹⁶, senza, tuttavia, elevarla a tabù, o peggio a schermo per sbrigative soluzioni, dal momento che la «tutt'altro che uniforme casistica» dei reati culturalmente motivati «potrà essere valutata dall'interprete solo sulle premesse dell'attento bilanciamento tra il diritto, pure inviolabile, del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali, ed i valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta»;

- il *secondo snodo* consiste nella verifica della «*natura della norma culturale* in adesione della quale è stato commesso il reato, se di matrice religiosa, o giuridica (come accadrebbe se la norma culturale trovasse un riscontro anche in una corrispondente norma di diritto positivo vigente nell'ordinamento giuridico del Paese di provenienza dell'immigrato, dovendosi ritenere tale circostanza rilevante quanto alla consapevolezza della anti-giuridicità della condotta e quindi alla colpevolezza del fatto commesso), e del carattere vincolante della norma culturale (se rispettata in modo omogeneo da tutti i membri del gruppo culturale o, piuttosto, desueta e poco diffusa anche in quel contesto)»;

- passando poi al *terzo snodo*, ad avviso della Cassazione «assumerà rilievo (...) il *grado di inserimento* dell'immigrato nella cultura e nel tessuto sociale del Paese d'arrivo o il suo grado di perdurante adesione alla cultura d'origine, aspetto relativamente indipendente dal tempo di permanenza nel nuovo Paese»: è evidente, infatti, che la credibilità di una “difesa culturale” risulta inversamente proporzionale al grado di integrazione dell'imputato nella cultura del Paese, di fronte ai cui giudici è chiamato a rispondere del fatto commesso.

Infine la Cassazione, nella sentenza in esame, tocca, sia pur fugacemente, anche il *profilo “probatorio”* dei reati culturalmente motivati, sottolineando l'esigenza che la tradizione, la prassi, la consuetudine culturale invocata dall'imputato a sua difesa vada adeguatamente dimostrata: cosa che, nel caso di specie, non era affatto avvenuta.

3. I profili problematici.

Le concrete capacità di rendimento del “test” culturale sopra solo abbozzato dipenderanno molto, in primo luogo, dalla sensibilità della classe giudiziaria (e degli avvocati), dalla formazione che essi riceveranno in materia, nonché dal loro grado di resistenza alla tentazione di un populismo giudiziario.

Sul piano pratico, invece, un profilo altamente problematico dei reati in esame resta quello della “prova”: tenuto conto che non esistono e mai potranno esistere gli “atlanti delle culture” (le culture sono in continua evoluzione e contaminazione, e non costituiscono affatto dei sistemi monolitici e immutabili), come può il giudice acquisire la corretta conoscenza della tradizione, della prassi, della norma culturale invocata a propria difesa dall'imputato? e come si può dimostrare che costui abbia agito davvero in adesione a tale norma culturale, e non piuttosto seguendo la propria indole?¹⁷

Bibliografia

BASILE, Fabio (2010): *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali* (Milano, Giuffrè Editore)

¹⁵ Il concetto di *test culturale* è stato di recente ben illustrato, prendendo spunto dalla prassi giudiziaria nord-americana, da RUGGIU (2012), p. 85.

¹⁶ V. *supra*, nota 8.

¹⁷ In argomento, v. DE MAGLIE (2010), p. 411.

BASILE, Fabio (2013): “Il reato di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell’art. 583 bis c.p.”, *Stato e chiese - Rivista online*, 24/2013

BASILE, Fabio (2017): “I reati cd. culturalmente motivati commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali”, *Questione Giustizia*, 1/2017, p. 126

BERNARDI, Alessandro (2010): *Il fattore culturale nel sistema penale* (Torino, Giappichelli)

BERNARDI, Alessandro (2017): “Populismo giudiziario? L’evoluzione della giurisprudenza penale sul kirpan”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2/2017, p. 671

BIGIARINI, Andrea (2018): “La prova culturale nel processo penale”, in *Cassazione Penale*, 1, p. 411

DE MAGLIE, Cristina (2010): *I reati culturalmente motivati* (Pisa, Edizioni ETS)

GRANDI, Ciro (2012): “A proposito di reati culturalmente motivati”, in *Diritto Penale Contemporaneo*

RUGGIU, Ilenia (2012): *Il giudice antropologo* (Milano, Franco Angeli)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>